

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVIII-bis**
n. **108**

XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2018/1725 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA DELLE PERSONE FISICHE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI, DEGLI ORGANI E DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE E SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI (COM(2026) 314 FINAL)

Approvato il 16 settembre 2026

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (COM(2026) 314 final);

premesso che la proposta fa parte di un pacchetto legislativo che comprende due distinte proposte di regolamento volte a rafforzare i poteri di Europol ed Eurojust e dei rispettivi quadri giuridici, nonché una proposta di direttiva relativa all'ordine europeo di indagine e all'ordine europeo di partecipazione a distanza;

considerato che:

è condivisibile l'obiettivo di semplificare il quadro applicabile in materia di protezione dei dati per gli organi e organismi dell'UE attivi nel settore della giustizia penale e dell'attività di contrasto, garantendone la coerenza interna, attraverso un allineamento delle norme applicabili in materia di trattamento dei dati operativi, contenute nel capo IX dell'EUDPR;

la vicenda relativa all'interruzione dello scambio di dati personali tra Frontex ed Europol dimostra come il disallineamento dei poteri del Garante europeo negli atti istitutivi delle diverse Agenzie e un'applicazione troppo rigida e formalistica della disciplina vigente possa tradursi in un effettivo ostacolo alla cooperazione interagenzia, con ripercussioni dirette e gravi sulla piena efficacia delle attività volte al contrasto alla criminalità transfrontaliera; l'accordo operativo concluso tra le due Agenzie lo scorso 16 luglio, pur costituendo un passo nella giusta direzione, non appare tuttavia, di per sé, idoneo a superare in via strutturale le criticità riscontrate;

occorre pertanto definire un nuovo e più avanzato equilibrio, nello scambio e nell'utilizzo dei dati personali, tra il rispetto dei principi di tutela della riservatezza e l'esigenza di garantire una efficace azione di contrasto e prevenzione della criminalità transfrontaliera, con particolare riguardo ai reati connessi alla immigrazione illegale, al terrorismo, al traffico di armi e di stupefacenti;

osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea non ha tuttavia ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto, adducendo quale motivazione l'ambito di applicazione limitato e la natura prevalentemente tecnica delle modifiche proposte, nonché l'assenza di profili rilevanti ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'EUDPR si applica

esclusivamente agli organi e organismi dell'Unione, i quali non possono essere disciplinati dagli Stati membri;

ritenuto che tale scelta non appare condivisibile e pregiudica una ponderazione approfondita degli impatti delle misure prospettate, nonché un'adeguata valutazione di opzioni regolative alternative, e rappresenta una manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, né vale a colmare tale lacuna l'aver svolto un ciclo di consultazioni con le entità attualmente soggette alla disciplina oggetto di riforma;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE;

ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

l'intervento si prospetta necessario per superare la frammentazione e le divergenze normative attualmente esistenti tra il capo IX dell'EUDPR e gli atti istitutivi di Europol, Eurojust ed EPPO in materia di trattamento dei dati personali operativi, obiettivo raggiungibile solo mediante un intervento uniforme a livello dell'Unione;

sul piano del valore aggiunto, l'intervento a livello dell'UE consente la modifica del quadro giuridico relativo a ciascuna Agenzia dell'UE e assicura l'uniformità normativa; ciò posto, i profili di disciplina i cui effetti si riverberano, sia pure indirettamente, su ambiti di competenza e prerogative statali dovranno essere sottoposti ad un'attenta verifica nel corso del negoziato, anche in ragione dell'assente motivazione sul punto della Commissione europea;

considerata la proposta parzialmente conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

le modifiche proposte hanno carattere puntuale e non ampliano le finalità del trattamento dei dati operativi;

l'adozione di un regolamento consente di garantire norme uniformi e parità di condizioni nel trattamento dei dati operativi da parte degli organi, organismi e agenzie dell'UE deputati allo svolgimento di attività di contrasto;

la mancata presentazione di una valutazione di impatto, tuttavia, oltre a costituire una manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, pregiudica una ponderazione approfondita degli impatti delle misure prospettate, nonché un'adeguata valutazione di opzioni regolative alternative;

ritenuto necessario valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali, i seguenti aspetti:

a) la definizione del regime dei trasferimenti di dati personali operativi a destinatari privati stabiliti in Paesi terzi previsto dal nuovo articolo 94-*quinquies*, con particolare riguardo alla previsione che consente il trasferimento diretto a destinatari privati sulla base della sola valutazione autonoma del titolare del trattamento circa l'inefficienza o l'inadeguatezza del canale istituzionale con l'autorità competente del Paese terzo, al fine di assicurare un adeguato coinvolgimento

delle autorità nazionali nelle decisioni che incidono sull'esercizio di funzioni di polizia e giudiziarie di competenza statale;

b) le modalità di applicazione del nuovo regime all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), tenuto conto che solo il considerando 4 ne dispone l'assoggettamento integrale alle norme dei capi VII, VIII e IX;

c) l'individuazione dei casi in cui è ammesso uno scambio sistematico di dati personali – con le opportune garanzie procedurali – tra le Agenzie dell'Unione europea, in particolare Frontex ed Euro-pol, relativamente a soggetti coinvolti in condotte criminose transnazionali di particolare gravità;

d) l'esigenza di subordinare, nell'ambito dell'articolo 95-bis, i poteri del Garante europeo della protezione dei dati di ordinare la rettifica, la cancellazione, la sospensione dei flussi di dati ritenuti non conformi ad una valutazione specifica e motivata dell'impatto che tali provvedimenti possono produrre sull'azione di prevenzione e contrasto di reati transfrontalieri, quali, tra gli altri, quelli connessi alla immigrazione illegale, al terrorismo, al traffico di armi e di stupefacenti;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

